



COMUNE DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello

Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

IV SETTORE

DETERMINAZIONE

N. 290 del 29.09.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER CONTRIBUTI COMUNI MARGINALI DPCM 30 SETTEMBRE 2021" FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI PER GLI ANNI 2021-2023-ANNUALITA' 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Premesso che:

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale, Nr. 17 del 26/03/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2021/2023;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale, Nr. 18 del 26/03/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021/2023;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale Nr. 49 del 14/04/2021, adottata su proposta del Segretario Generale, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato e definito il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 15/07/2021 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Considerato che, il comma 4 dell'art. 246 del Tuel, recita testualmente quanto segue: "Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso";

Precisato che, in riferimento all'esercizio finanziario 2021, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione 2021/2023 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26/03/2021 ed il Rendiconto della gestione 2020 con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 26/03/2021;

Considerato che il comma 1, dell'art. 259 del Tuel stabilisce che, il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (nel caso di specie entro il 31/03/2022);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25.03.2022 con la quale è stata approvata l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2022/2024;

Richiamato il comma 1, dell'art. 250 del Tuel il quale recita testualmente quanto segue:

Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 1 agosto 2022 avente ad oggetto "Preso d'atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 30 settembre 2021 per la ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 - Indirizzi anno 2021", con la quale l'Amministrazione comunale ha ripartito l'importo dell'annualità 2021;

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'Annualità 2021 l'importo di 60.476,78 €;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l'assegnazione del Fondo di cui all'oggetto dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la

stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria.

RITENUTO di dover provvedere, alla pubblicazione di un Avviso rivolto alla cittadinanza per l'acquisizione di manifestazioni di interesse utili ad individuare le categorie di interventi da mettere a bando per assegnare le risorse previste dal "fondo di sostegno ai comuni marginali" per gli anni 2021-2023;

PRECISATO che possono presentare domanda coloro i quali sono interessati a:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività ;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del comune, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario;

VISTO lo schema di Avviso pubblico e lo schema di manifestazione di interesse allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:

DATO ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio cause di conflitto di interesse anche

potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.

Pag. 3 di 5

190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o

indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;

DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico e lo schema di manifestazione di interesse (allegato A) allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, finalizzato ad individuare le categorie di interventi da mettere a bando per assegnare le risorse previste dal "fondo di sostegni ai comuni marginali" per gli anni 2021-2023;

DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o

indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Responsabile;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
F.to Ing. Martina Fabiano

PARERI PREVISTI DAL D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267

PER LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL): Si esprime parere favorevole.

Bisignano 29.09.2022

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
F.to Ing. Martina Fabiano

E' copia conforme all'originale
Bisignano 29.09.2022

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Martina Fabiano



Martina Fabiano